

# Conoscere e lavorare nel Waste Management

## La disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto

**Valeria Frittelloni**

**Responsabile Centro nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare**

**ISPRA**

## Direttiva 2008/98/CE - Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 6)

Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è **destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici**
- b) **esiste un mercato o una domanda** per tale sostanza od oggetto
- c) la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici** e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto **non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana**

## Direttiva 2008/98/CE - Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 6)

### CRITERI

- materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero
- processi e tecniche di trattamento consentiti
- criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario
- requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, **compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento**, se del caso
- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità

## Direttiva 2008/98/CE - Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 6)

### PROCEDURA

- La Commissione tiene conto dei criteri pertinenti stabiliti dagli Stati membri e adotta come punto di partenza quelli più rigorosi e più protettivi dal punto di vista ambientale
- Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione gli SM possono stabilire criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati **tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e)**
- Gli Stati membri **notificano** alla Commissione tali criteri in applicazione della direttiva (Ue) 2015/1535 ove quest'ultima lo imponga

## Direttiva 2008/98/CE - Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 6)

### PROCEDURA

Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, *ove necessario*, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (Ue) 2015/1535. Gli Stati membri *possono* rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti.

## Direttiva 2008/98/CE - Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 6)

La **PERSONA FISICA O GIURIDICA** che:

- a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o
- b) immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto

provvede affinché *il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati*. Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto

## Art. 184 ter dlgs. n. 152/2006

La disciplina generale dell'EoW, in Italia, viene definita all'articolo **184-ter** "Cessazione della qualifica di rifiuto" del decreto legislativo n. 152/2006 che, al comma 1, individua, conformemente all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, le condizioni per la definizione dei criteri End-of-Waste:

*"1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana*



## Art. 184 ter Dlgs. n. 152/2006

### **Comma 2**

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

*I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto*





## Modifica dell'art. 184 ter dlgs. n. 152/2006

Legge 128/2019 di conversione del *decreto-legge 3 set-tembre 2019, n.101*, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali che modifica l'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006

- Anticipa il recepimento dell'art. 6 della direttiva 851/2018/UE
- Consente il rilascio delle autorizzazioni regionali «*caso per caso*»

## Art. 184 ter dlgs. n. 152/2006

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni «caso per caso» sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di **CRITERI DETTAGLIATI**, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità

## Art. 184 ter Dlgs. n. 152/2006

Fa salvi i DM relativi alle *procedure semplificate* sul recupero dei rifiuti fino all'entrata in vigore dei criteri specifici emanati con decreti ministeriali

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269

## DL 31 maggio 2021, n. 77 «decreto semplificazioni»

All'art.34 è intervenuto a modificare l'art.184 ter

- a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "medesimi procedimenti autorizzatori" sono inserite le seguenti: "previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente"
- b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi
- c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati



## Art. 184 ter dlgs. n. 152/2006

Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'Ispra i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante

## Art. 184 ter dlgs. n. 152/2006

L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione



## Art. 184 ter dlgs. n. 152/2006

Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132

Con cadenza annuale, ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre

## Art. 184 ter dlgs. n. 152/2006

- Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
- Le autorità competenti, al momento del rilascio, **comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti
- Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro





## Regolamenti adottati a livello comunitario

**Regolamento (UE) n. 333/2011** del 31 marzo 2011 **recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici** cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del parlamento Europeo e del Consiglio.

**Regolamento (UE) n. 1179/2012** del 10 dicembre 2012 **recante i criteri che determinano quanto i rottami di vetro** cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del parlamento Europeo e del Consiglio.

**Regolamento (UE) n. 715/2013** del 25 luglio 2013 **recante i criteri che determinano quando i rottami di rame** cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del parlamento Europeo e del Consiglio.

# Individuazione degli elementi caratterizzanti i Regolamenti

## 1. Flusso di rifiuti in entrata




- ✓ Definizione di una lista di rifiuti ammissibili
- ✓ Determinazione di specifiche tecniche dei rifiuti ammissibili
- ✓ Obbligo di controlli sui rifiuti in entrata
- ✓ Entrata in vigore

2. processi e tecnologie di trattamento adottate al fine del recupero

## 3. Qualità del prodotto in uscita



- ✓ Rispetto di requisiti imposti da normative riguardanti il prodotto o il materiale
- ✓ Determinazione di specifiche tecniche richieste dagli utilizzatori
- ✓ Rispetto di standard usati comunemente nel commercio del prodotto o del materiale
- ✓ Imposizione di valori limite di inquinante o contenuto massimo di impurità



**Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del parlamento Europeo e del Consiglio**


**Perché dai rottami metallici?**

**Considerando 1:**

Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami metallici trarrebbero benefici dall'introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami metallici ottenuti dai rifiuti cessano di essere considerati rifiuti. Occorre che tali criteri garantiscano un elevato livello di tutela ambientale e lascino impregiudicata la classificazione dei rottami metallici come rifiuti adottata dai paesi terzi.

**Considerando 2 :**

Le relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea indicano l'esistenza di un mercato e una domanda per i rottami di ferro, acciaio e alluminio destinati ad essere impiegati come materie prime nelle acciaierie, nelle fonderie e nelle raffinerie di alluminio per la produzione di metalli. I rottami di ferro, acciaio e alluminio dovrebbero pertanto essere sufficientemente puri e soddisfare le pertinenti norme o specifiche richieste dall'industria metallurgica.



## **Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del parlamento Europeo e del Consiglio**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti.

### **Articolo 2**

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni;

s'intende per:

- a) rottami di ferro e acciaio, i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio;
- b) rottami di alluminio, i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio;
- c) detentore, la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici;
- d) produttore, il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;



## Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti

### Articolo 2 (1)

#### Definizioni

- e) importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che introduce nel territorio doganale dell'Unione rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti;
- f) personale qualificato, personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici;
- g) controllo visivo, il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
- h) partita, un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.



## Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti

### Articolo 3- Criteri per i rottami di FERRO e ACCIAIO

I rottami di ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i **rifiuti utilizzati** come materiale dell'operazione di recupero **soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I**;
- b) I **rifiuti utilizzati** come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei **criteri di cui al punto 3 dell'allegato I**;
- c) I **rottami di ferro e acciaio** ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al **punto 1 dell'allegato I**;
- d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6.

# Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti *Allegato I - Ferro e Acciaio*

## Articolo 3

### Criteri per i rottami di ferro e acciaio

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>1. <b>Qualità dei rottami ottenuti dall'operazione di recupero</b></p>	
<p>1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie.</p>	<p>Personale qualificato classifica ogni partita.</p>
<p>1.2. La quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 2 % in peso.</p> <p>Sono considerati materiali estranei:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) metalli non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;</li> <li>2) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;</li> <li>3) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo;</li> <li>4) residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l'acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.</li> </ol>	<p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.</p> <p>A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) e sotto attento controllo visivo si analizzano alcuni campioni rappresentativi dei materiali estranei, pesandoli dopo avere separato, magneticamente o manualmente (secondo i casi), le particelle di ferro e acciaio dagli oggetti.</p> <p>Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);</li> <li>2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e di ogni trattamento successivo;</li> <li>3) la precisione del metodo di monitoraggio; e</li> <li>4) la prossimità dei risultati al limite massimo del 2 % in peso di materiali estranei.</li> </ol> <p>Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione della qualità e dovrebbe essere accessibile per l'audit.</p>
<p>1.3. I rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.</p>	<p>Personale qualificato esegue un controllo visivo per rilevare la presenza di ossidi.</p>
<p>1.4. I rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento.</p>	<p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.</p>

*Articolo 6 gestione della Qualità*

# Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti *Allegato I Ferro e Acciaio*

## Articolo 3

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE<sup>(2)</sup> e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004<sup>(3)</sup>.</p> <p>La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro e acciaio.</p> <p>1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica.</p>	<p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. Se da un controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, si adottano ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.</p> <p>Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di ferro e acciaio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo.</p> <p>La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità.</p> <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.</p>
<p><b>2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero</b></p>	
<p>2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti ferro o acciaio recuperabile.</p> <p>2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questo tipo di operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato.</p> <p>2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e</li> <li>b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.</li> </ul>	<p>I controlli di accettazione (eseguiti a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato, che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.</p>
<p><b>3. Processi e tecniche di trattamento</b></p>	
<p>3.1. I rottami di ferro o acciaio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi.</p> <p>3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie.</p> <p>3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup> e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(5)</sup>;</li> <li>b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti.</li> </ul>	



## Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti

### Allegato I Ferro e Acciaio

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili; d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti; e e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall'autorità competente.	

(1) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

(2) Decisione della Commissione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(3) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

(4) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(5) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.



## Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti

### Articolo 4 - Criteri per i rottami di ALLUMINIO

I rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i **rifiuti utilizzati** come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui **al punto 2 dell'allegato II**;
- b) i **rifiuti utilizzati** come materiale **dell'operazione di recupero** sono stati trattati in conformità dei **criteri di cui al punto 3 dell'allegato II**;
- c) i **rottami di alluminio** ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto **1 dell'allegato II**;
- d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6

# Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti

*Allegato II Alluminio*

Criteri per i rottami di alluminio

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p><b>1. Qualità dei rottami</b></p>	
<p>1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione.</p> <p>1.2. La quantità totale di materiali estranei è ≤ 5 % in peso oppure la resa del metallo è ≥ 90 %; Sono considerati materiali estranei:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) metalli diversi dall'alluminio e dalle leghe di alluminio;</li> <li>2) materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;</li> <li>3) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;</li> <li>4) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; oppure</li> <li>5) residui delle operazioni di fusione dell'alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio, quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.</li> </ol>	<p>Personale qualificato classifica ogni partita.</p> <p>Il produttore dei rottami di alluminio verifica la conformità controllando la quantità di materiali estranei o determinando la resa del metallo.</p> <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.</p> <p>A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo.</p> <p>I campioni rappresentativi si ottengono in base alle procedure di campionamento di cui alla norma EN 13920 (1).</p> <p>La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (una calamita o basandosi sulla densità), le particelle e gli oggetti in alluminio dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei.</p> <p>La resa del metallo è misurata secondo la procedura descritta di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) determinazione della massa (<math>m_1</math>) dopo eliminazione e determinazione dell'umidità (in conformità del punto 7.1 della norma EN 13920-1:2002);</li> <li>2) eliminazione e determinazione del ferro libero (in conformità del punto 7.2 della norma EN 13920-1:2002);</li> <li>3) determinazione della massa del metallo dopo fusione e solidificazione (<math>m_2</math>) in base alla procedura per la determinazione della resa del metallo di cui al punto 7.3 della norma EN 13920-1:2002;</li> <li>4) calcolo della resa del metallo <math>m</math> [%] = <math>(m_2/m_1) \times 100</math>.</li> </ol> <p>Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l'analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);</li> <li>2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e nell'esecuzione di ogni trattamento successivo;</li> <li>3) la precisione del metodo di monitoraggio; e</li> <li>4) la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei o per la resa del metallo.</li> </ol>
<p>1.3. I rottami non contengono polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche.</p>	<p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.</p>

*Articolo 6 gestione della Qualità*

# Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti *Allegato II-AI*

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>1.4. I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.</p> <p>1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (3).</p> <p>1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione (3) e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 (4). La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di alluminio.</p> <p>1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica.</p>	<p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.</p> <p>Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.</p> <p>Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di alluminio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità.</p> <p>Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.</p>
<p><b>2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero</b></p>	
<p>2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti alluminio o leghe di alluminio recuperabili.</p> <p>2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato.</p> <p>2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione:</p> <p>a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; e</p> <p>b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.</p>	<p>I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.</p>
<p><b>3. Processi e tecniche di trattamento</b></p>	
<p>3.1. I rottami di alluminio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di alluminio dagli elementi non metallici e non di alluminio.</p>	

## Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti

Allegato II A1

### Processo di trattamento

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente.</p> <p>3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>;</li> <li>b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti;</li> <li>c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili;</li> <li>d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti;</li> <li>e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente</li> </ul>	

<sup>(1)</sup> EN 13920-1:2002; Alluminio e leghe di alluminio – Rottami – parte 1: Requisiti generali, campionamento e prove; CEN 2002.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 229 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

<sup>(6)</sup> GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.



**Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti**

### ***Articolo 5 - Dichiarazione di conformità***

Il produttore o l'importatore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato III.

2. Il produttore o l'importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.



## Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti

### *Articolo 6- Gestione della qualità*

1. Il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli 3 e 4, rispettivamente.
2. Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:
  - a) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II;
  - b) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II;
  - c) monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall'operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II (che comprenda anche campionamento e analisi);
  - d) efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II, rispettivamente;
  - e) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;



**Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti**

***Articolo 6 (1)- Gestione della qualità***

- f) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d);
- g) revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;
- h) formazione del personale.





## **Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti**

### ***Articolo 6 (3)- Gestione della Qualità***

3. Il sistema di gestione della qualità prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, negli allegati I e II.
4. Qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell'allegato I o al punto 3.3 dell'allegato II sia effettuato da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema di gestione della qualità conforme alle disposizioni del presente articolo.
5. Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che sia stato riconosciuto a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore



## **Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti**

### *Articolo 7 - Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 9 ottobre 2011.

# Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti

Allegato III

## ALLEGATO III

Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1.	Produttore/importatore dei rottami metallici: Nome: Indirizzo: Referente: Telefono: Fax E-mail:
2.	a) Denominazione o codice della categoria di rottami metallici, in conformità ad una specifica settoriale o ad una norma: b) Se del caso, principali disposizioni tecniche di una specifica del cliente, quali la composizione, la dimensione, il tipo e le caratteristiche:
3.	La partita di rottami metallici è conforme alla specifica alla norma di cui al punto 2
4.	Peso della partita in tonnellate:
5.	Un certificato attestante la prova di radioattività è stato stilato in conformità alle norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.
6.	Il produttore di rottami metallici applica un sistema di gestione della qualità conforme all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 <sup>(1)</sup> , controllato da un verificatore riconosciuto oppure, se i rottami metallici che hanno cessato di essere rifiuti sono importati nel territorio doganale dell'Unione, da un verificatore indipendente.
7.	La partita di rottami metallici soddisfa i criteri di cui alle lettere da a) a c) degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 333/2011 <sup>(1)</sup> .
8.	Dichiarazione del produttore/importatore di rottami metallici: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte. Nome: Data: Firma:

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 94 dell'8.4.2011, pag. 2).



## Regolamento (UE) n. 1179/2012 sui rottami di vetro

### Articolo 3

#### Criteri pertinenti ai rottami di vetro

I rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1.i rottami ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I;
- 2.i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I;
- 3.i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I;
- 4.il produttore ha rispettato i requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
- 5.i rottami di vetro sono destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione.

## Regolamento (UE) n. 1179/2012 sui rottami di vetro

### ALLEGATO I

#### Criteria pertinenti ai rottami di vetro

Criteria	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<b>Punto 1. Qualità dei rottami di vetro ottenuti dall'operazione di recupero</b>	
<p>1.1. I rottami di vetro devono soddisfare le specifiche stabilite dal cliente, le specifiche settoriali o una norma per uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante rifusione in impianti di produzione del vetro.</p>	<p>Il personale qualificato verifica che ogni partita sia conforme a specifiche adeguate.</p>
<p>1.2. Il contenuto dei seguenti componenti non vetrosi è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—metalli ferrosi: <math>\leq 50</math> ppm;</li> <li>—metalli non ferrosi: <math>\leq 60</math> ppm;</li> <li>—sostanze inorganiche non metalliche e non vetrose: <ul style="list-style-type: none"> <li>—<math>\leq 100</math> ppm per rottami di vetro di dimensione <math>&gt; 1</math> mm;</li> <li>—<math>\leq 1\ 500</math> ppm per rottami di vetro di dimensione <math>\leq 1</math> mm;</li> </ul> </li> <li>—sostanze organiche: <math>\leq 2\ 000</math> ppm.</li> </ul> <p>Esempi di sostanze inorganiche non vetrose e non metalliche sono: ceramica, roccia, porcellana e pirocera mica.</p> <p>Esempi di sostanze organiche sono: carta, gomma, plastica, tessuto, legno.</p>	<p>Il personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. A intervalli adeguati, salvo revisione in caso avvengano cambiamenti significativi nel processo operativo, devono essere analizzati gravimetricamente dei campioni rappresentativi di rottami di vetro per misurare le componenti totali non vetrose. Le componenti non vetrose devono essere analizzate mediante pesatura, dopo separazione meccanica o manuale (come meglio opportuno) dei materiali sotto un attento controllo visivo.</p> <p>Per stabilire la frequenza adeguata con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—l'andamento previsto della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);</li> <li>—il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti di vetro utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e di ogni trattamento successivo; scarti industriali di vetro con un alto grado di prevedibilità rispetto alla composizione esigono una minor frequenza di monitoraggio. Rifiuti di vetro provenienti da raccolta multimateriale potrebbero richiedere un controllo più frequente;</li> <li>—la precisione del metodo di monitoraggio stesso;</li> <li>—la vicinanza dei risultati della componente non vetrosa ai limiti indicati sopra.</li> </ul> <p>Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione e dovrebbe essere accessibile in sede di audit.</p>

## Regolamento (UE) n. 1179/2012 sui rottami di vetro

<p>1.3. I rottami di vetro non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami di vetro rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione <sup>(1)</sup> e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.</p>	<p>Il personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale esistenza di proprietà pericolose, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.</p> <p>Il personale è formato a individuare le eventuali proprietà pericolose dei rottami di vetro e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare tali proprietà.</p> <p>La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione.</p>
<b>Punto 2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero</b>	
<p>2.1. Solo i rifiuti recuperabili dalla raccolta del vetro per imballaggio, del vetro piano o del vasellame privo di piombo possono essere utilizzati in questo tipo di operazione. I rottami di vetro provenienti dalla raccolta di materiale riciclabile possono involontariamente contenere piccole quantità di altri tipi di vetro.</p>	<p>I controlli di accettazione (eseguiti a vista) di tutti i rifiuti pervenuti contenenti vetro e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato, che è formato a riconoscere il vetro non conforme ai criteri indicati nel presente punto.</p>
<p>2.2. I rifiuti che contengono vetro provenienti da rifiuti solidi urbani indifferenziati o da rifiuti di strutture sanitarie, non possono essere utilizzati in questo tipo di operazione.</p>	
<p>2.3. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questo tipo di operazione.</p>	

## Regolamento (UE) n. 1179/2012 sui rottami di vetro

### Punto 3. Processi e tecniche di trattamento

3.1.I rifiuti contenenti vetro vengono raccolti, separati, trasformati e, da quel momento in poi, vengono tenuti permanentemente divisi da altri rifiuti.

3.2.Tutti i trattamenti quali: frantumazione, cernita, separazione o pulizia, necessari per preparare il rottame di vetro per uso diretto (attraverso rifusione) nella produzione di sostanze di vetro od oggetti, devono essere stati completati.

# Regolamento (UE) n. 1179/2012 sui rottami di vetro

## ALLEGATO II

Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all'articolo 4, paragrafo 1

1.	Produttore/importatore del rottame di vetro: Nome: Indirizzo: Referente: Telefono: Fax Indirizzo di posta elettronica:
2.	a) Denominazione o codice della categoria di rottami di vetro, in conformità a una specifica settoriale o a una norma: b) Principali disposizioni tecniche delle norme o delle specifiche settoriali, inclusa la conformità con i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto di un prodotto per i componenti non vetrosi, ad esempio rispetto al contenuto di metalli ferrosi, di metalli non ferrosi, di sostanze inorganiche e organiche non metalliche/non vetrose:
3.	La partita di rottami di vetro è conforme alla specifica o alla norma di settore di cui al punto 2.
4.	Peso della partita in chilogrammi:
5.	Il produttore di rottami di vetro applica un sistema di gestione conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1179/2012, controllato da un organismo preposto alla valutazione della conformità o da un verificatore ambientale oppure, se i rottami di vetro che hanno cessato di essere rifiuti sono importati nel territorio doganale dell'Unione, da un verificatore esterno indipendente.
6.	La partita di rottame di vetro è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 1179/2012.
7.	Il materiale della presente partita è destinato esclusivamente a un uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione.
8.	Dichiarazione del produttore/importatore di rottami di vetro: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte: Nome: Data: Firma:



# Regolamento (UE) n. 1179/2012 sui rottami di vetro

## ALLEGATO II

Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all'articolo 4, paragrafo 1

1.	Produttore/importatore del rottame di vetro: Nome: Indirizzo: Referente: Telefono: Fax Indirizzo di posta elettronica:
2.	a) Denominazione o codice della categoria di rottami di vetro, in conformità a una specifica settoriale o a una norma: b) Principali disposizioni tecniche delle norme o delle specifiche settoriali, inclusa la conformità con i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto di un prodotto per i componenti non vetrosi, ad esempio rispetto al contenuto di metalli ferrosi, di metalli non ferrosi, di sostanze inorganiche e organiche non metalliche/non vetrose:
3.	La partita di rottami di vetro è conforme alla specifica o alla norma di settore di cui al punto 2.
4.	Peso della partita in chilogrammi:
5.	Il produttore di rottami di vetro applica un sistema di gestione conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1179/2012, controllato da un organismo preposto alla valutazione della conformità o da un verificatore ambientale oppure, se i rottami di vetro che hanno cessato di essere rifiuti sono importati nel territorio doganale dell'Unione, da un verificatore esterno indipendente.
6.	La partita di rottame di vetro è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 1179/2012.
7.	Il materiale della presente partita è destinato esclusivamente a un uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione.
8.	Dichiarazione del produttore/importatore di rottami di vetro: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte: Nome: Data: Firma:



## **Stato dell'Arte DM emanati:**

- **DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22** «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»
- **DECRETO 28 marzo 2018, n. 69** «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»
- **DECRETO 15 maggio 2019, n. 62** «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) – Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 «
- **DECRETO 31 marzo 2020, n 78** «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) della gomma vulcanizzata derivante da PFU»
- **DECRETO 22 settembre 2020 n. 188** «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone»

## Art.184 quater la cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali di dragaggio

I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:

- a) non superano i valori delle CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;
- b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

## DM 188/2020 disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone

Rifiuti di carta e cartone in ingresso al processo di recupero

15 01 01 imballaggi di carta e cartone;

15 01 05 imballaggi compositi;

15 01 06 imballaggi in materiali misti;

20 01 01 carta e cartone;

19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.





## Requisiti di qualità

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	-	Norma UNI EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1
Componenti non cartacei	% in peso	Norma UNI EN 643



## Requisiti di qualità

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Formaldeide	% in peso	< 0,1
Fenolo	% in peso	< 0,1
Nonilfenoli (NP)	% in peso	< 0,1
Nonilfenolietossilati (NPE)	% in peso	< 0,1

- ✓ in ingresso accertare la presenza di eventuali contaminazioni
- ✓ analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale

## Scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati

La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima



## ▶ LG del SNPA per l'applicazione dell'art. 184 ter

L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, *di controllo*, di gestione dell'informazione ambientale e *di coordinamento del Sistema nazionale* per assicurare *l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo* e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale



## Legge n. 132/2016

### Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica

Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA comprendono la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo

Il SNPA adotta norme tecniche vincolanti per il Sistema in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale


# LG del SNPA per l'applicazione dell'art. 184 ter

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 06.02.2020 n. 62/20



## ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

# Aggiornamento della Ig snpa

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22



The image shows the cover of a document. At the top left is the logo of the Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), consisting of a cluster of hexagons in various colors. Below it, the text reads 'Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente'. In the center, there is a photograph of a large pile of waste in an industrial or urban setting, with two people in white protective suits standing near it. To the right of the photograph is an orange hexagon containing the text 'LG SNPA 41 2022'. On the left side, the main title is written in orange: 'LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA END OF WASTE DI CUI ALL'ART.184 TER COMMA 3 TER DEL D.LGS.152/2006. REVISIONE GENNAIO 2022'. Below the title, in smaller black text, it says 'Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23.02.22. Doc. n. 156/22'.

<https://www.snambiente.it/2022/04/22/linee-guida-per-applicazione-della-disciplina-end-of-waste-di-cui-allart-184-ter-comma-3-ter-del-d-lgs-152-2006-revisione-gennaio-2022/>





**GRAZIE**